



CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

Atti Consiglio... 271/A ...IX Legislatura

Regione Puglia
Segretariato Generale della Giunta Regionale

DISEGNO DI LEGGE N.10/2013 DEL 09/07/2013

**"NORME IN MATERIA DI PERCORSI FORMATIVI DIRETTI
ALL'ORIENTAMENTO E ALL'INSERIMENTO NEL MERCATO
DEL LAVORO"**





REGIONE PUGLIA
Area Politiche per lo Sviluppo Economico, Lavoro e Innovazione

Sdi in materia di tirocini

"Norme in materia di percorsi formativi diretti all'orientamento e all'inserimento nel mercato del lavoro"

RELAZIONE

Premessa.

L'istituto dei tirocini, ad oggi, manca di una disciplina regionale, sebbene all'indomani della riforma costituzionale del Titolo V (legge costituzionale n. 3 del 18.10.2001) la Consulta abbia avuto occasione di precisare ripetutamente che "la competenza esclusiva delle Regioni in materia di istruzione e formazione professionale riguarda la istruzione e formazione professionale pubbliche che possono essere impartite sia negli istituti scolastici a ciò destinati, sia mediante strutture proprie che le singole Regioni possono approntare in relazione alle peculiarità delle realtà locali, sia in organismi privati con i quali vengano stipulati accordi" (cfr., da ultimo, Corte Cost. 11.12.2012, n. 287, che richiama la precedente pronuncia n. 50/2007). In tal senso, i tirocini, in quanto misura formativa finalizzata a creare un contatto diretto tra un soggetto ospitante ed il tirocinante allo scopo di agevolare le relative scelte professionali attraverso la conoscenza del mercato del lavoro e di favorirne l'inserimento e/o il reinserimento nel mercato, rientrano nella competenza legislativa esclusiva delle Regioni ai sensi dell'art. 117, co. 4, Cost.

De iure condito, in assenza e nelle more di un intervento normativo regionale in materia, il tirocinio è regolato ai sensi della disciplina statale previgente alla riforma del Titolo V della Costituzione (art. 18, legge n. 196/1997 ed il relativo decreto ministeriale di attuazione n. 142 del 25.03.1998).

L'art. 1, co. 34, legge 28.06.2012, n. 92 e le Linee guida sottoscritte in sede di Conferenza Stato – Regioni.

In occasione della riforma del mercato del lavoro (legge n. 92/2012), il legislatore nazionale ha previsto che, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, si procedesse alla sottoscrizione di un accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano "per la definizione di linee-guida condivise in materia di tirocini formativi e di orientamento", dettando, contestualmente, i criteri ai quali i soggetti coinvolti si sarebbero dovuti attenere. In particolare, il legislatore nazionale ha disposto che, in sede di accordo, si provvedesse alla:

- "a) revisione della disciplina dei tirocini formativi, anche in relazione alla valorizzazione di altre forme contrattuali a contenuto formativo;
- b) previsione di azioni e interventi volti a prevenire e contrastare un uso distorto dell'istituto, anche attraverso la puntuale individuazione delle modalità con cui il tirocinante presta la propria attività;





REGIONE PUGLIA
Area Politiche per lo Sviluppo Economico, Lavoro e Innovazione

- c) individuazione degli elementi qualificanti del tirocinio e degli effetti conseguenti alla loro assenza;
- d) riconoscimento di una congrua indennità, anche in forma forfettaria, in relazione alla prestazione svolta.

Il successivo comma 35 dell'art. 1 prescrive che "la mancata corresponsione dell'indennità di cui alla lettera d) del comma 34 comporta a carico del trasgressore l'irrogazione di una sanzione amministrativa il cui ammontare e' proporzionato alla gravità dell'illecito commesso, in misura variabile da un minimo di 1.000 a un massimo di 6.000 euro, conformemente alle previsioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689".

In conformità a quanto prescritto dal citato art. 1, co. 34, in data 24 gennaio 2013 è stato sottoscritto l'accordo tra Governo, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano sul documento recante "Le linee - guida in materia di tirocini". In quella sede, Regioni e Province Autonome si sono impegnate a recepire, nell'esercizio delle rispettive competenze legislative e nell'organizzazione dei relativi servizi, quanto previsto dalle Linee guida entro il termine di sei mesi dalla data di sottoscrizione del medesimo accordo. Le parti hanno convenuto che le disposizioni regionali attuative delle Linee guida "costituiscono la disciplina settoriale in materia a decorrere dalla data della relativa entrata in vigore, per quanto riguarda, in particolare, gli aspetti inerenti le indennità di cui all'articolo 1, comma 34, lettera d), nonché le sanzioni amministrative di cui all'articolo 1, comma 35 della legge 28 giugno 2012, n. 92".

Per espressa previsione (cfr. art. 1, co. 3, Linee guida), le disposizioni riportate nel medesimo documento rappresentano "standard minimi di riferimento anche per quanto riguarda gli interventi e le misure aventi medesimi obiettivi e struttura dei tirocini, anche se diversamente denominate". Tali disposizioni sono contenute in 14 articoli che predispongono una disciplina esaustiva dei tirocini, a partire dalle relative definizioni e tipologie, passando attraverso la individuazione dei soggetti promotori ed ospitanti, nonché dei relativi obblighi, fino alle previsioni in tema di monitoraggio, misure di vigilanza e disciplina sanzionatoria.

In considerazione di quanto innanzi evidenziato, dunque, si pone l'esigenza di regolamentare l'istituto del tirocinio, al fine di predisporre una disciplina regionale, allo stato inesistente, che tenga altresì conto di quanto convenuto all'interno delle citate Linee guida e dell'impegno assunto dalla Regione in sede di sottoscrizione dell'Accordo Governo, Regioni, Province Autonome.



Il disegno di legge regionale.

Il disegno di legge proposto, nel recepire le sopracitate Linee guida in materia di tirocini, ha la finalità di disciplinare i tirocini ed i percorsi formativi, comunque denominati, finalizzati ad agevolare le scelte professionali attraverso la conoscenza diretta del mondo del lavoro e a favorire l'inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro.

L'articolato normativo definisce i principi fondamentali in materia di tirocini formativi e di orientamento e di tirocini di inserimento/reinserimento, rinviando la predisposizione della disciplina di dettaglio ad un regolamento che la Giunta adotterà entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge. In tal modo, si è inteso definire in via



REGIONE PUGLIA
Area Politiche per lo Sviluppo Economico, Lavoro e Innovazione

legislativa una cornice normativa all'interno della quale saranno poi specificati, attraverso l'adozione di un successivo provvedimento attuativo, i singoli aspetti e profili che afferiscono alla regolamentazione del tirocinio, sia nella fase genetica che in quella funzionale, e ad ogni conseguente attività diretta a garantire il corretto utilizzo dell'istituto che, per definizione, non comporta la instaurazione di un rapporto di lavoro tra soggetto ospitante e tirocinante.

Nel pieno rispetto di una prassi concertativa ormai consolidata, gli Assessorati al Lavoro e alla Formazione Professionale hanno condiviso la bozza del disegno di legge con le parti sociali, tenendo conto altresì di alcune osservazioni formulate in ordine a specifiche questioni.

Il disegno di legge *de quo* si compone di 9 articoli.

L'articolo 1 individua, innanzi tutto, l'ambito di applicazione delle legge, finalizzata a regolare i tirocini formativi e di orientamento, ivi compresi i tirocini estivi, e quelli di inserimento/reinserimento nel mercato del lavoro rivolti a inoccupati e disoccupati, anche in mobilità, nonché a lavoratori sospesi in regime di cassa integrazione, che si svolgano nel territorio della Regione Puglia. I tirocini ed i percorsi formativi *de quibus*, comunque denominati, che condividano le medesime finalità del primo, hanno natura extracurriculare.

L'articolo 2 stabilisce la durata massima del tirocinio, differenziata a seconda dei destinatari del progetto formativo, e prevede alcune ipotesi sospensive nel caso di impossibilità, non imputabile alla volontà del tirocinante, di partecipare all'attività formativa.

L'articolo 3 riporta un elenco tassativo dei soggetti ammessi a promuovere e di quelli ammessi ad attivare percorsi di tirocinio, prescrivendo, relativamente a questi ultimi, i requisiti di cui devono essere in possesso, nonché, qualora si tratti di pubbliche amministrazioni, quale sia la condizione alla quale è subordinato l'avvio del percorso formativo. La medesima disposizione, inoltre, stabilisce i criteri per la determinazione del numero massimo di tirocinanti che un soggetto può ospitare presso ciascuna unità produttiva.

L'articolo 4 determina le modalità di attivazione del tirocinio formativo, con particolare riferimento all'obbligo di sottoscrivere un'apposita convenzione, redigere un adeguato progetto formativo e nominare i *tutores*.

L'articolo 5 contiene una disposizione di rinvio ad un successivo provvedimento di Giunta, da adottare entro 60 giorni dalla entrata in vigore della legge, indicando le materie che dovranno essere disciplinate in sede regolamentare.

L'articolo 6 riconosce e regola il diritto alla indennità di partecipazione, stabilendo l'importo minimo forfettario spettante al tirocinante.





REGIONE PUGLIA
Area Politiche per lo Sviluppo Economico, Lavoro e Innovazione

L'articolo 7 prevede che la Regione possa erogare, nei limiti degli stanziamenti annuali dei bilanci di previsione, incentivi in favore dei soggetti ospitanti che assumano stabilmente i tirocinanti.

L'articolo 8, dopo aver richiamato la sanzione amministrativa già prevista dalla legge n. 92/2012 (art. 1, co. 35), introduce un'ulteriore misura sanzionatoria applicabile in caso di violazione delle disposizioni contenute nella legge in parola.

L'articolo 9, contenente disposizioni transitorie e finali, stabilisce che trovano applicazione immediata le sole prescrizioni in tema di durata dei tirocini e obbligo di corrispondere l'indennità di frequenza, relativamente ai tirocini attivati dopo l'entrata in vigore della legge. Le restanti disposizioni troveranno applicazione a partire dai tirocini attivati successivamente all'entrata in vigore del regolamento attuativo della legge di cui al precedente articolo 5.

Il presente SDL non rientra nella fattispecie di cui all'art.34 della L.R. 16/11/2001, n. 28.

Il Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro
Luisa Anna Fiore _____

Il Dirigente del Servizio Formazione Professionale
Anna Lobosco _____

Il Direttore dell'Area Politiche per lo Sviluppo Economico, Lavoro e Innovazione
Antonella Bisceglia _____

L'Assessore al Lavoro

Leo Caroli _____

L'assessore al Diritto allo Studio e Formazione

Alba Sasso _____





"Norme in materia di percorsi formativi diretti all'orientamento e all'inserimento nel mercato del lavoro".

Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione

1. La presente legge disciplina i tirocini ed i percorsi formativi, comunque denominati, finalizzati ad agevolare le scelte professionali attraverso la conoscenza diretta del mondo del lavoro e a favorire l'inserimento o il reinserimento nel mercato.
2. Ai fini della applicazione delle disposizioni contenute nella presente legge si distinguono:
 - a) tirocini formativi e di orientamento, finalizzati a favorire la transizione scuola-lavoro attraverso una formazione a diretto contatto con il mondo del lavoro da parte di soggetti che abbiano conseguito da non più di dodici mesi il titolo di studio;
 - b) tirocini estivi di orientamento, finalizzati alla formazione e rivolti a soggetti regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso l'università o presso un istituto scolastico secondario superiore; in quest'ultimo caso, il destinatario del percorso formativo deve aver compiuto il quindicesimo anno di età;
 - c) tirocini di inserimento/reinserimento al lavoro, finalizzati ad agevolare l'inserimento nel mercato del lavoro di inoccupati ed il reinserimento di disoccupati, anche in mobilità, nonché di lavoratori sospesi in regime di cassa integrazione.

In nessun caso, il tirocinio comporta la costituzione di un rapporto di lavoro.
3. Sono esclusi dall'ambito di applicazione della presente legge:
 - i periodi di pratica professionali e i tirocini per l'accesso alle professioni ordinistiche, per i quali si rinvia alle disposizioni di cui al D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137;
 - i tirocini curriculari, inseriti all'interno di un percorso formale di istruzione o di formazione, i tirocini transazionali e quelli destinati a soggetti extracomunitari e promossi all'interno delle quote di ingresso, per i quali si rinvia a specifico intervento normativo.
4. Sono assoggettati alla disciplina contenuta nella presente legge i tirocini svolti nel territorio della Regione Puglia, ancorché promossi da soggetti che hanno sede in altre regioni.

Art. 2 - Durata del tirocinio

1. La durata del tirocinio è definita sulla base delle competenze da acquisire e degli obiettivi formativi individuati nel progetto. In ogni caso, la durata non può essere superiore a sei mesi, prorogabili per non più di trenta giorni; il termine è elevato a dodici mesi, prorogabili fino ad un massimo di ulteriori dodici mesi, nel caso in cui il tirocinio sia diretto a soggetti disabili ai sensi dell'art. 1, co. 1, Legge n. 68/1999, a persone svantaggiate ai sensi della Legge n. 381/1991, nonché ad immigrati, richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale.





REGIONE PUGLIA

Area Politiche per lo Sviluppo Economico, Lavoro e Innovazione

2. Nel caso di tirocinio estivo, la durata massima del percorso formativo non può essere superiore a 3 mesi, ricompresi tra la fine dell'anno accademico o scolastico in corso e l'inizio di quello successivo.
3. Il tirocinio è sospeso nel caso di maternità e nel caso di malattia ed infortunio che abbiano una durata superiore ad un terzo della durata stabilita del percorso formativo.

Art. 3 – Soggetti ammessi alla promozione e alla attivazione del tirocinio

1. Possono promuovere l'attivazione di tirocini i soggetti di seguito indicati:
 - servizi per l'impiego;
 - istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici;
 - istituzioni scolastiche statali e paritarie;
 - gli uffici scolastici regionali e provinciali;
 - centri pubblici o a partecipazione pubblica di formazione professionale e/o orientamento, accreditati ai sensi della Legge Reg. 5 dicembre 2011, n. 32 e della successiva D.G.R. n. 195 del 31 gennaio 2012 e s.m.i.;
 - comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali purché iscritti negli specifici albi regionali;
 - servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici accreditati dalla regione;
 - istituzioni formative private, non aventi scopo di lucro, diverse da quelle indicate in precedenza, sulla base di una specifica autorizzazione della Regione;
 - soggetti autorizzati alla intermediazione dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ai sensi del D.lgs. 276/2003 e s.m.i.;
 - soggetti accreditati ai sensi dell'art. 5, Legge Reg. 29 settembre 2011, n. 25 e del successivo Reg. Reg. 22 ottobre 2012, n. 28, come modificato dal Reg. Reg. 27 dicembre 2012, n. 34.
2. Possono ospitare tirocini, nei limiti di cui al successivo comma 3, i soggetti pubblici e privati, che abbiano sede legale e/o operativa nel territorio regionale.
I soggetti ospitanti devono inoltre possedere i seguenti requisiti:
 - essere in regola con le norme in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
 - essere in regola con la normativa a tutela del diritto al lavoro dei disabili di cui alla Legge n. 68/1999 e s.m.i.;
 - non avere, nei 12 mesi che precedono l'attivazione del tirocinio, effettuato licenziamenti, salvo che per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, o attivato procedure di cassa integrazione anche in deroga per lavoratori con mansioni equivalenti a quelle cui si riferisce il progetto formativo;
 - non essere in liquidazione volontaria o sottoposti a procedure concorsuali di cui al D. Lgs. n. 6/2003 e s.m.i.
3. I soggetti pubblici e privati, in possesso dei requisiti prescritti, possono ospitare tirocini all'interno di ciascuna unità produttiva nei limiti di seguito indicati:





REGIONE PUGLIA
Area Politiche per lo Sviluppo Economico, Lavoro e Innovazione

- un tirocinante nelle unità produttive fino a cinque dipendenti a tempo indeterminato;
- non più di due tirocinanti nelle unità produttive con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra sei e venti;
- un numero di tirocinanti che non rappresenti più del dieci per cento dei dipendenti a tempo indeterminato nelle unità produttive che contino più di venti dipendenti della medesima tipologia. E' consentito l'arrotondamento all'unità superiore.

Sono esclusi dal computo dei predetti limiti numerici i tirocinanti che versino in una condizione di disabilità ai sensi dell'art. 1, co. 1, Legge n. 68/1999 e quelli che si trovino in una condizione di svantaggio ai sensi della Legge n. 381/1991, nonché gli immigrati, i richiedenti asilo ed i titolari di protezione internazionale.

4. Nel caso in cui il soggetto ospitante sia un'impresa stagionale che opera nel settore del turismo, ai fini della verifica del rispetto dei limiti numerici di cui al comma precedente, si terrà conto, unitamente al numero dei dipendenti a tempo indeterminato, anche dei lavoratori a tempo determinato, il cui rapporto di lavoro abbia una durata superiore a quella prevista per il tirocinio da attivare. La sussistenza del requisito della stagionalità in capo al soggetto ospitante sarà accertata sulla base dei criteri stabiliti nel regolamento di cui al successivo art. 5.

5. In ogni caso, è fatto divieto al soggetto ospitante di attivare più tirocini con il medesimo soggetto, anche se relativi a profili professionali diversi e svolti presso unità produttive diverse.

6. Tenuto conto della clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 1, comma 36, legge 28 giugno 2012, n. 92, ai sensi della quale dalla regolamentazione della presente materia non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e fatte salve successive norme di finanziamento, nel caso in cui il soggetto ospitante sia una pubblica amministrazione l'attivazione di percorsi formativi è subordinata alla disponibilità di risorse contenute nei limiti della spesa destinata ai tirocini nel corso dell'anno antecedente alla entrata in vigore della presente legge e/o nei limiti della spesa consentita per finalità formative.

Art. 4 – Modalità di attivazione del tirocinio

1. Il soggetto che intende attivare uno o più tirocini deve sottoscrivere apposita convenzione con un soggetto promotore tra quelli indicati all'art. 3, co. 1.

2. Alla convenzione dovrà essere allegato un progetto formativo che stabilisca gli obiettivi, le conoscenze e/o competenze richieste in entrata al tirocinante, le competenze da acquisire, la durata, entro i limiti di cui all'articolo 2, l'articolazione oraria, le modalità di svolgimento, il profilo professionale del tutore responsabile dell'inserimento e dell'affiancamento sul luogo di lavoro.

Nel caso in cui siano attivati contemporaneamente da un stesso soggetto più tirocini, è necessario allegare alla convenzione tanti progetti formativi quanti sono i percorsi che si intende avviare.





REGIONE PUGLIA
Area Politiche per lo Sviluppo Economico, Lavoro e Innovazione

Lo schema-tipo di convenzione sarà approvato dal Dirigente del Servizio Formazione Professionale entro sessanta giorni dalla adozione del regolamento di cui all'articolo 5.

3. In sede di sottoscrizione della convenzione, il soggetto promotore individua il tutore responsabile delle attività didattico-organizzative che ha il compito di monitorare l'attuazione del progetto formativo.

Al tutore responsabile delle attività didattico- amministrative compete, altresì, la verifica del rispetto, da parte del soggetto ospitante, in materia di obbligo assicurativo contro gli infortuni sul lavoro e di responsabilità civile verso i terzi, che dovrà concernere tutte le attività riconducibili alla attuazione del progetto formativo, ancorché svolte fuori dai locali aziendali.

Art. 5 - Modalità di attuazione del tirocinio

1. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni che precedono, con successivo provvedimento di Giunta Regionale, da adottare entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sono definiti:

- a) gli obblighi del soggetto promotore, del soggetto ospitante e del tirocinante e le sanzioni per il caso di loro violazione;
- b) le modalità di rilascio della specifica autorizzazione alla promozione di tirocini prevista dall'art. 3, co. 1, per le istituzioni private, non aventi scopo di lucro;
- c) le caratteristiche e i compiti del tutore responsabile didattico-organizzativo e del tutore aziendale;
- d) i contenuti della convenzione e del progetto formativo;
- e) le condizioni e le modalità per la registrazione del tirocinio nel libretto formativo del cittadino, con particolare riguardo alla attestazione dei risultati conseguiti e alla certificazione delle eventuali competenze acquisite;
- f) le modalità di informazione, controllo e monitoraggio attraverso le quali le province, per il tramite dei centri per l'impiego, garantiscono il corretto utilizzo dei tirocini.

Art. 6 – Indennità di partecipazione

1. Per l'attività espletata nel corso del tirocinio, il tirocinante ha diritto ad una indennità forfettaria di partecipazione non inferiore all'importo mensile di euro quattrocento/00, al lordo delle ritenute di legge.

2. L'indennità di partecipazione non spetta al tirocinante che risulti già percettore di una forma di sostegno al reddito, ivi compresi gli Ammortizzatori Sociali anche in deroga.

3. La Regione Puglia, nei limiti degli stanziamenti annuali dei bilanci di previsione, potrà concedere contributi a parziale copertura dell'obbligo di corrispondere l'indennità di partecipazione, secondo procedure, criteri e modalità di assegnazione che saranno definiti con specifici avvisi pubblici, nel rispetto della normativa dell'UE, nazionale e regionale.

Art. 7 – Incentivi alla assunzione

1. La Regione, nei limiti degli stanziamenti annuali dei bilanci di previsione, definirà adeguate forme di incentivi in favore dei soggetti ospitanti che, a conclusione del





REGIONE PUGLIA
Area Politiche per lo Sviluppo Economico, Lavoro e Innovazione

percorso formativo, assumano il tirocinante con contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche nella forma dell'apprendistato.

2. Le procedure, i criteri e le modalità di assegnazione dell'incentivo saranno definite con apposito avviso pubblico, nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale.

Art. 8 - Sanzioni

1. Fermo restando le competenze dello Stato in materia di controlli e sanzioni e fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 35, legge 28 giugno 2012, n. 92, in tema di omessa erogazione della indennità di partecipazione, il mancato rispetto delle disposizioni contenute nella presente legge determina l'esclusione del soggetto ospitante dalla partecipazione a bandi per l'assegnazione di contributi ai sensi dell'articolo 6, comma 3, per i cinque anni successivi all'accertamento della violazione.

Art. 9 - Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni relative ai limiti di durata del tirocinio di cui all'articolo 2 e al diritto all'indennità di partecipazione di cui all'articolo 6, comma 1, si applicano a tutti i tirocini non curriculari attivati dopo l'entrata in vigore della presente legge. Le altre previsioni contenute nella presente legge sono applicabili ai tirocini che saranno attivati successivamente all'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 5.

2. Fermo restando quanto stabilito dal comma precedente, ai tirocini attivati fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 5 continuano a trovare applicazione le disposizioni contenute nel Decreto del Ministero del Lavoro n. 142 del 25 marzo 1998 in quanto compatibili.

3. La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, co. 1, della Legge Reg. 12 maggio 2004, n. 7 - "Statuto della Regione Puglia". E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA

Trasmesso alla VI Commissione:

Conferire il _____

